

SENT. N° 4787/08
REP. N° 3812/08

**SENTENZA N.
N. 35907/2005 R.G.**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE**

In funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giacomo Rota
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data 12 maggio 2005 a ministero dell'aiutante ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico notificazioni della Corte d'Appello di Milano

DA

[REDACTED] in persona
dell'amministratore pro tempore [REDACTED] elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'avv. Roberto Baggio in Milano, Corso di Porta Romana n. 116,
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Augusto
Cirla in Milano, Via Larga n. 15, che lo rappresenta e difende come da procura a
margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

Oggetto: conferma provvedimento cautelare ex art. 669 octies c.p.c.

Conclusioni: come da fogli separati allegati

W

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato il Condominio di [REDACTED] in [REDACTED] esponeva: di essere stato amministrato sino al 20 ottobre 2004 dal dott. [REDACTED] il quale, in occasione della nomina del nuovo amministratore, si era impegnato, in pari data, a consegnare immediatamente tutta la documentazione occorrente al nuovo amministratore per il passaggio delle consegne; che le successive richieste volte al sollecito della consegna della documentazione necessaria erano state inopinatamente disattese dall'ex amministratore [REDACTED] che, a causa dell'inerzia del [REDACTED], era stato costretto ad adire il Tribunale con procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la consegna delle scritture contabili e dei documenti inerenti la gestione del Condominio; che, nel corso del procedimento d'urgenza, il [REDACTED] aveva depositato in fotocopia parte della documentazione richiesta; che, con provvedimento depositato in Cancelleria in data 24 marzo 2005, il Tribunale aveva accolto la domanda cautelare ordinando al [REDACTED] di consegnare immediatamente all'amministratore del Condominio di [REDACTED] gli originali di tutti i documenti dell'amministrazione del predetto Condominio inerenti all'intero periodo di carica e sino al passaggio delle consegne; che ciononostante il [REDACTED] aveva provveduto alla consegna di altra parte di documentazione soltanto in data 2 maggio 2005; che tuttavia da successive verifiche era emerso che mancavano ulteriori documenti, quali gli estratti dei conti correnti bancari intestati al Condominio, le matrici degli assegni emessi, i modelli 770 per gli anni 2001, 2002, 2003, le ricevute di pagamento ICI in originale per gli anni dal 1997 al 2004, le dichiarazioni ICI e ISI, ed i libri verbali delle assemblee condominiali antecedenti il 17 ottobre 2002; che si era reso necessario adire nuovamente il Tribunale per ottenere la conferma del provvedimento cautelare emesso con la liquidazione delle spese di lite, la condanna del [REDACTED] alla consegna della documentazione mancante come sopra elencata, ed il risarcimento dei danni - conseguenti alla mancata e/o tardiva consegna della documentazione - patiti dal Condominio.

11

Si costituiva in giudizio il dott. ██████████ contestando in fatto e diritto il merito delle avverse pretese ed esponendo: che aveva assicurato la propria fattiva collaborazione, per il passaggio delle consegne, al nuovo amministratore; che il passaggio delle consegne era iniziato il 26 ottobre 2004 e si era concluso il 9 novembre 2004; che da tale ultima data il nuovo amministratore avrebbe potuto pertanto convocare la nuova assemblea per l'esame del bilancio condominiale in quanto già in possesso della necessaria documentazione; che le successive richieste inoltrate dal Condominio attore nei suoi confronti non erano state evase in quanto afferenti a documentazione di cui egli non era stato mai in possesso; che, prima della presentazione del ricorso cautelare, egli aveva già provveduto a consegnare al Condominio attore la quasi totalità della documentazione in suo possesso, avendo trasmesso la restante documentazione richiesta in data 20 dicembre 2004; che in data 8 marzo 2005 aveva consegnato le copie delle buste paga dei dipendenti del Condominio e delle bollette delle utenze; che, quantunque gli originali dei documenti fossero stati consegnati soltanto il 2 maggio del 2005, e quindi successivamente al provvedimento cautelare di accoglimento dell'avverso ricorso emesso il 24 marzo 2005, ciononostante la circostanza appariva di minima importanza e del tutto spropositata rispetto alle pretese risarcitorie *ex adverso* azionate; che la domanda volta ad ottenere la restituzione della ulteriore documentazione avanzata dal Condominio doveva essere disattesa, dal momento che la stessa aveva ad oggetto o documentazione già consegnata a controparte, oppure documentazione mai posseduta in quanto non ricevuta dal precedente amministratore.

Tanto premesso, il dott. ██████████ chiedeva il rigetto delle avverse domande.

Instaurato il contraddittorio tra le parti, non veniva svolta istruttoria alcuna, essendo la causa di natura documentale.

Indi, all'udienza del 13 novembre 2007, la causa era successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni che in epigrafe si riportano, dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto della presente controversia è la conferma del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Milano in data 24 marzo 2005 con cui è stato ordinato al dott. [REDACTED] ex amministratore del Condominio di [REDACTED] in Milano odierno convenuto, di consegnare immediatamente all'amministratore del Condominio di [REDACTED] in Milano "gli originali di tutti i documenti dell'amministrazione del predetto Condominio inerenti all'intero periodo di carica e sino al passaggio di consegne" (vedi doc. n. 1 fascicolo cautelare parte attrice), oltre che la condanna del [REDACTED] al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alla mancata e/o tardiva consegna della documentazione al Condominio attore: inammissibili devono pertanto dichiararsi, come correttamente sostenuto dalla difesa di parte convenuta, le domande nuove, introitate nel presente procedimento dal Condominio attore con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, quinto comma, vecchio testo, del codice di rito civile e confermate in sede di precisazione delle conclusioni, aventi ad oggetto sia la restituzione del credito di Euro 116.480,71 sia il risarcimento del danno per il mancato pagamento del modello 770 relativo all'anno 2001 per complessivi Euro 11.927,27 oltre spese, dal momento che le stesse trovano fondamento su un'asserita responsabilità contrattuale dell'odierno convenuto, sulla falsariga del contratto di mandato, che eventualmente sarà oggetto di altro giudizio.

Ciò premesso, reputa questo Giudice che il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Milano in data 24 marzo 2005 debba trovare conferma per la sussistenza di entrambi i presupposti di legge a fondamento dello stesso, e che debba essere ribadito l'ordine di consegna dei documenti disposto dal Tribunale nei confronti del convenuto [REDACTED] ovviamente per la documentazione residua - afferente la gestione e l'amministrazione del Condominio odierno attore - di cui egli continui ad avere la detenzione; l'utilità della instaurazione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. da parte del Condominio di [REDACTED] è stata avallata dal fatto che, comunque si siano svolti i rapporti tra il precedente amministratore [REDACTED] ed il nuovo ed attuale amministratore [REDACTED] la documentazione è stata consegnata dal

convenuto in più occasioni sino ad arrivare alla consegna del 2 maggio 2005 (vedi doc. n. 9 fascicolo cautelare parte attrice) successiva all'emissione del provvedimento cautelare: ne consegue che, nello specifico punto, deve trovare accoglimento la domanda di parte attrice di conferma del provvedimento cautelare *de quo* e di condanna del Convenuto [REDACTED] alla consegna a parte attrice della documentazione - ove in suo possesso - relativa all'amministrazione del Condominio inerente all'intero periodo di durata in carica dello stesso e sino al passaggio delle consegne.

Da disattendere infine si palesa la domanda risarcitoria del Condominio di [REDACTED] dal momento che, pur avendo quest'ultimo provato il fatto illecito di controparte - mancata consegna di parte della documentazione afferente la gestione condominiale sia pure protrattasi dopo l'emanazione del provvedimento cautelare del Tribunale di Milano-, ciononostante non è stato dimostrato alcuno specifico danno inerente la ritardata parziale consegna dei documenti che abbia intralciato, ostacolato o ritardato la prosecuzione della gestione dell'Ente condominiale.

Quanto al regime delle spese di lite, ritiene questo Giudice che al convenuto [REDACTED] vadano addossate le spese della fase cautelare e, compensate per metà le spese della presente fase di merito attesa la reciproca soccombenza, la rimanente metà delle spese, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così decide:

- 1) in accoglimento della domanda del Condominio di [REDACTED] conferma il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Milano in data 24 marzo 2005;
- 2) dichiara l'inammissibilità delle domande azionate dal Condominio [REDACTED] aventi ad oggetto la restituzione del credito di Euro 116.480,71 ed il risarcimento del danno per il mancato pagamento del

modello 770 relativo all'anno 2001 per complessivi Euro 11.927,27 oltre spese;

- 3) rigetta la domanda di risarcimento del danno azionata dal Condominio di [REDACTED] per ritardata consegna della documentazione;
- 4) condanna il convenuto [REDACTED] alla refusione delle spese sostenute dal Condominio di [REDACTED] nella fase cautelare, liquidate in Euro 287,60 per spese, Euro 794,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali 12,50 %, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 5) compensate per metà le spese del presente giudizio tra le parti, condanna il convenuto [REDACTED] alla refusione della metà delle spese sostenute dal Condominio di [REDACTED] nel presente giudizio, spese liquidate in Euro 304,60 per spese, Euro 569,00 per diritti ed Euro 1.300,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali 12,50 %, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Milano, 10 aprile 2008

Il Giudice

Dott. Giacomo Rota

Giacomo Rota

